



Istituto Comprensivo Carolei Dipignano Valentini

SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO AD IND. MUSICALE
Tel. +39.0984.634567 - PEO: CSIC80200T@istruzione.it - PEC: CSIC80200T@pec.istruzione.it
Site: www.iccaroleidipignano.edu.it



APPENDICE B - REGOLAMENTO CONCESSIONE USO LOCALI SCOLASTICI (novellato in base alla Delibera n.4 del Consiglio d'Istituto del 14 maggio 2024)

REGOLAMENTO CONTENENTE LE MODALITÀ ED I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI.

PREMESSO

che il D. Lgs. 297/94, all'art. 96 prevede che “gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dall'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale o civile; il comune o la provincia hanno la facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale”; e che il D.l. 129/2018 (Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche), all'art.38, comma 1 prevede che le Scuole, previa delibera del Consiglio d'Istituto, cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), possano concedere a terzi “l'utilizzazione temporanea dei locali (...) a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime.”, viene redatto il presente Regolamento.

ARTICOLO 1 - Finalità e ambito di applicazione

I locali scolastici possono essere concessi, in uso temporaneo e precario, ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite e delle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 2 - Criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e, comunque, a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico. Pertanto, possono essere concessi in uso a terzi, **esclusivamente** per l'espletamento di **attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini**, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento, civile e culturale, della comunità scolastica;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- alla specificità dell'Associazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro e munite di copertura assicurativa (comprese le Associazioni culturali);
- considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità, rispetto all'utilizzo degli Enti e Associazioni concessionarie interessate, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse, per l'intero anno scolastico. Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare

considerazione solo le esigenze degli Enti e delle Associazioni, operanti nell'ambito scolastico.

Non possono essere utilizzati i locali scolastici per scopi politici, quali la promozione di eventi elettorali, manifestazioni di partito, presentazione di liste e candidati e simili.

ARTICOLO 3 - Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'Istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte della stessa istituzione scolastica;
- lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.

ARTICOLO 4 - Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici, in occasione dell'utilizzo dei locali stessi. L'Istituzione scolastica deve, in ogni caso, ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno, pertanto, presentare apposita assunzione di responsabilità e cautelarsi, al riguardo, mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

ARTICOLO 5 - Fasce orarie di utilizzo

L'uso dei locali può essere richiesto soltanto per i giorni feriali, in orario pomeridiano, al di fuori dell'orario dedicato ad attività scolastiche; negli orari liberi e variabili nel corso dell'anno scolastico, non coincidenti con attività curricolari/extracurricolari proprie dell'istituzione scolastica, le quali hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo da parte di Enti o Associazioni terze.

ARTICOLO 6 - Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico. **È vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo, con pubblico a pagamento, per ragioni politiche e per ogni attività a fine di lucro.**

ARTICOLO 7 Divieti particolari

Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno dei locali scolastici. È, inoltre, vietato fumare.

Il personale, eventualmente, in servizio nella Scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto.

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato, inoltre, all'osservanza di quanto segue:

- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è vietato lasciare in deposito, all'interno di locali non concessi, attrezzi e qualsiasi altro tipo di materiale;
- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;

- l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione, a suo carico, di eventuali conseguenti responsabilità;
- i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e, comunque, in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

Non è possibile concedere la fruizione di locali che diano accesso agli uffici amministrativi, come, per esempio, l'atrio del plesso di Carolei centro, per evidenti motivi di sicurezza.

ARTICOLO 8 - Procedura per la concessione

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica, almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta. Il Dirigente Scolastico, udito il Direttore SGA, nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente Regolamento e della normativa vigente e se i locali sono disponibili per il/ giorno/i e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo, dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo, acquisito il parere favorevole del Consiglio d'Istituto, dovrà comunicare per iscritto al richiedente, assenso di massima. Il Dirigente Scolastico può valutare l'opportunità del versamento di una quota a titolo di rimborso spese o/e di deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - Provvedimento concessorio

Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente scolastico e dovrà contenere:

- le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali,
- fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'Ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.

Il Dirigente potrà procedere alla revoca, in qualsiasi momento, per motivate e giustificate esigenze dell'Istituzione scolastica, per inadempienze del concessionario circa la pulizia dei locali e/o per grave danno alla struttura.

ARTICOLO 10 - Uso dei beni scolastici

Al fine di preservare l'integrità dei beni mobili di proprietà dell'Istituzione scolastica, il cui uso è, prioritariamente ed esclusivamente, destinato a finalità didattiche, da eventuali furti, danneggiamenti e/o smarrimenti, non è possibile concedere l'utilizzo di tali beni a Enti ed Associazioni, esterni all'Istituzione scolastica, che ne facciano richiesta.

Pertanto, qualora unitamente alla richiesta di concessione dell'uso dei locali scolastici dovesse pervenire, anche, la richiesta di utilizzo di beni della Scuola in generale ed audio/video, in particolare, rientranti nei beni mobili di proprietà dell'Istituzione scolastica, la stessa non potrà essere accolta.

La concessione ad Enti ed Associazioni terze sarà limitata ai soli locali scolastici, secondo le disposizioni precedenti.

CSIC80200T - APPUAC2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002166 - 17/05/2024 - I.1 - U

CSIC80200T - APPUAC2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002166 - 17/05/2024 - I.1 - U

CSIC80200T - APPUAC2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002166 - 17/05/2024 - I.1 - U